

Regolamento per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato da effettuare nell'ambito di programmi o progetti di ricerca presso il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le assunzioni a termine da effettuarsi presso l'Amministrazione Centrale e le Strutture del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) per:
 - a) lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate;
 - b) lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del fondo di funzionamento dell'Ente.

Articolo 2
Finalità

1. Il presente regolamento risponde alla necessità di disciplinare, anche alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le assunzioni a termine di cui all'articolo 1 e al fine di garantire, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la tempestività nel reclutamento di personale richiesta dallo svolgimento dei programmi o progetti di ricerca.
2. Le selezioni dovranno avvenire attraverso procedure concorsuali volte alla formazione di elenchi di personale, distinti per profili professionali, utilizzabili dall'Amministrazione centrale e dalle Strutture di ricerca compatibilmente alle professionalità occorrenti per lo svolgimento di progetti e programmi di ricerca. Gli elenchi di personale ricercatore e tecnologo saranno articolati per macro-aree scientifico-disciplinari individuate con determina del Direttore Generale, sentiti i Direttori dei Centri e delle Unità di ricerca.
3. Le assunzioni effettuate in applicazione del presente regolamento sono subordinate agli accertamenti di entrata nel bilancio dell'ente dei finanziamenti relativi ai predetti progetti e programmi di ricerca e di conseguenza la partecipazione alla selezione non è impegnativa per l'ente ai fini di una eventuale assunzione.

Articolo 3
Modalità per le selezioni

1. L'indizione delle procedure selettive sarà effettuata presso l'Amministrazione Centrale o presso ciascun Centro di ricerca fatta salva la possibilità di affidarla, con determina del Direttore Generale e in relazione ai profili professionali interessati, ad

un unico Centro di Ricerca in luogo di più Centri operanti nella medesima area territoriale.

2. Qualora, in sede di assunzione, non si ravvisino negli elenchi di cui all'art. 2, comma 2, le professionalità occorrenti si potrà procedere all'espletamento di apposite selezioni.
3. Gli avvisi di selezione sono emanati sulla base di schemi tipo predisposti con determina del Direttore Generale:
 - dai Direttori dei Centri di ricerca per le esigenze dei Centri o delle Unità di ricerca afferenti ovvero per le esigenze di più centri operanti nella medesima area territoriale;
 - dal Direttore Generale per le esigenze dell'Amministrazione Centrale o dei Centri.
4. All'avviso di selezione deve essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami ed il relativo bando deve essere pubblicato sul sito istituzionale del CRA.
5. Le domande dovranno essere presentate presso le strutture che emaneranno i bandi (Centro di ricerca anche per le Unità afferenti e Amministrazione Centrale).
6. I rapporti di lavoro instaurati ai sensi del presente Regolamento, non determinano a nessun titolo la trasformazione a tempo indeterminato del relativo rapporto di lavoro.
7. La violazione della disposizione di cui al comma precedente, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, comporta l'obbligo di recupero delle somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore interessato nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la colpa sia dovuta a dolo o colpa grave.
8. Preventivamente all'indizione delle procedure di selezione di cui al presente regolamento, dovrà essere valutata obbligatoriamente la possibilità di utilizzare le graduatorie vigenti per concorsi già espletati per i medesimi profili a tempo determinato o indeterminato presso l'Ente.
9. Gli elenchi di cui all'articolo 2, punto 2, avranno validità 36 mesi.

Articolo 4 *Composizione delle Commissioni*

1. La selezione è affidata ad una Commissione nominata con determina del Direttore Generale e composta da tre o cinque esperti nelle materie indicate dal bando di concorso. La Commissione sarà così composta:

Presidente:	Dirigente di I o di II fascia o Direttore di Dipartimento o Dirigente di ricerca o dirigente tecnologo;
Componenti:	funzionari o dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore o tecnologo;
Segretario:	collaboratore amministrativo o collaboratore tecnico enti di ricerca oppure, in mancanza, operatore di amministrazione o operatore tecnico.

Articolo 5

Procedura di assunzione

1. In presenza di copertura finanziaria correlata al finanziamento dei progetti e programmi di ricerca, il Direttore Generale o il Direttore del Centro o dell'Unità di ricerca interessata provvederanno ad individuare nell'ambito degli elenchi di cui all'art. 2, comma 2, le professionalità occorrenti allo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. Al fine di acquisire la documentazione necessaria per l'assunzione dovrà essere richiesto:
 - il certificato di idoneità all'impiego
 - la fotocopia del codice fiscale
 - l'autocertificazione relativa ai dati personali
 - coordinate bancarie per l'accreditamento della retribuzione
 - dichiarazione inerente le detrazioni fiscali.

Articolo 6

Contratti: durata e finanziamento. Divieti e responsabilità

1. Il personale selezionato è assunto con contratto individuale di lavoro. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 165/2001 e al CCNL Comparto ricerca.
2. I contratti, finanziati a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 1, hanno durata congruente con quella dei programmi o delle attività di cui all'articolo 1. La durata dei presenti contratti, anche in caso di proroga o rinnovo, non può superare 5 anni.
3. L'utilizzazione dei lavoratori per un periodo eccedente la durata complessiva di cui al precedente comma 2 o per fini diversi da quelli descritti nei contratti stessi, determina responsabilità amministrativa del Direttore della Struttura, del Dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento.

Articolo 7

Contratto individuale di lavoro

1. Il Direttore competente provvederà a stipulare con l'interessato un contratto individuale di lavoro, in forma scritta, contenente gli elementi sotto indicati:
 - a) tipologia del rapporto di lavoro e normativa di riferimento
 - b) data di inizio del rapporto di lavoro e termine finale
 - c) trattamento economico
 - d) durata del periodo di prova
 - e) sede di lavoro
 - f) compiti assegnati nell'ambito del programma o del progetto di ricerca per il quale è disposta l'assunzione

- g) estremi della selezione indicati nell'avviso ed estremi della comunicazione di inserimento nell'elenco di cui all'art.2, comma 2
 - h) profilo professionale e livello.
2. Copia del contratto, sottoscritto da entrambe le parti, completo di tutti i dati sopra indicati, dovrà essere trasmesso al competente Servizio dell'Amministrazione Centrale per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 8
Disposizioni finali e transitorie

1. Nelle more della revisione del "Regolamento per le assunzioni a termine presso l'Amministrazione Centrale e le Strutture Periferiche" vigente, il presente regolamento ne sostituisce la disciplina relativa alla "procedura semplificata" di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e correlate disposizioni.